



# COMUNE DI PIZZOLI

67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - C.F. 80007080668

---

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

(Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. *45*.....del.....*26-10-2012*.....)

---

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

## SOMMARIO

TITOLO I .....	5
DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
Art.1. Oggetto del Regolamento .....	5
Art.2. Principi generali e criteri di comportamento .....	5
Art.3. Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento.....	6
Art.4. Forme di gestione e principi ispiratori .....	6
Art.5. Definizione e classificazione dei rifiuti.....	6
Art.6. Definizione di rifiuti urbani.....	7
Art.7. Definizione di rifiuti speciali.....	8
Art.8. Definizione di rifiuti pericolosi.....	8
Art.9. Altre definizioni.....	8
Art.10. Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.....	10
Art.11. Competenze del soggetto gestore .....	13
Art.12. Competenze del Comune .....	14
Art.13. Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili.....	15
Art.14. Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali pericolosi.....	15
TITOLO II .....	15
NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI .....	15
Art.15. Definizione della zona di raccolta.....	15
Art.16. Modalità di conferimento dei rifiuti.....	15
Art.17. Conferimento del rifiuto organico .....	17

Art.18. Conferimento del rifiuto secco non riciclabile.....	18
Art.19. Conferimento materiale cartaceo.....	18
Art.20. Conferimento del vetro e lattine.....	19
Art.21. Conferimento imballaggi in plastica.....	20
Art.22. Conferimento ingombranti a domicilio (solo utenze domestiche).....	20
Art.23. Conferimento indumenti usati.....	21
Art.24. Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie.....	21
Art.25. Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi (farmaci e medicinali).....	21
Art.26. Trasporto dei rifiuti.....	21
Art.27. Sospensione dei servizi di raccolta.....	22
Art.28. Trattamento dei rifiuti.....	22
<b>T I T O L O III.....</b>	<b>23</b>
<b>NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI.....</b>	<b>23</b>
Art.29. Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali.....	23
Art.30. Rifiuti speciali da cantieri edili e simili.....	23
Art.31. Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli.....	23
Art.32. Oneri dei produttori e dei detentori.....	23
<b>T I T O L O IV.....</b>	<b>24</b>
<b>NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO.....</b>	<b>24</b>
Art.33. Definizione.....	24
Art.34. Spazzamento.....	24
Art.35. Cestini stradali.....	24
Art.36. Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private.....	24
Art.37. Pulizia dei terreni non edificati.....	25
Art.38. Pulizia dei mercati.....	25
Art.39. Aree occupate da esercizi pubblici.....	25
Art.40. Carico e scarico di merci e materiali.....	26
Art.41. Manifestazioni e spettacoli viaggianti.....	26
Art.42. Volantinaggio.....	27
Art.43. Asporto di scarichi abusivi.....	27
Art.44. Attività di volontariato.....	27

Art.45 Gestione della viabilità invernale.....	28
Art.46. Disposizioni diverse .....	28
TITOLO V.....	28
DIVIETI - CONTROLLI – SANZIONI .....	28
Art.47. Divieti e sanzioni.....	28
Art.48. Organi di Vigilanza e controllo.....	29
TITOLO VI.....	30
DISPOSIZIONI FINALI .....	30
Art.49. Assunzione del servizio .....	30
Art.50. Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali .....	30
Art.51. Nfinali ed efficacia del presente regolamento .....	30

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art.1. Oggetto del Regolamento

Il Comune di Pizzoli disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche, della L.R. ~~12.12.2003~~ n. ~~28~~, ed ha come oggetto:

2007 45

- 1) le modalità di separazione e conferimento delle diverse frazioni di rifiuto da parte dell'utenza;
- 2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- 3) le modalità della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

#### Art.2. Principi generali e criteri di comportamento

Il Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- 1) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- 2) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- 3) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

## **Art.7. Definizione di rifiuti speciali**

Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'art.184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs.152/2006;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti.

## **Art.8. Definizione di rifiuti pericolosi**

Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV.

## **Art.9. Altre definizioni**

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

- 1) piattaforma o stazione ecologica o centro di raccolta:

area custodita durante gli orari di apertura al pubblico, recintata e attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati, non dotata di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento. Le frazioni di rifiuto conferibili sono: carta, cartone, vetro, polistirolo, metallo, beni durevoli, legno, sfalci e

ramaglie, inerti, ingombranti, imballaggi in plastica, pneumatici, T&F, neon, accumulatori al piombo, olio vegetale e minerale, pile esaurite, farmaci scaduti, imballaggi metallici/lattine ecc.;

Il prelievo delle diverse frazioni di rifiuto è realizzato dal soggetto gestore con frequenza stabilita dagli standards di servizio;

2) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

3) compost: prodotto ottenuto dal compostaggio del rifiuto organico nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne i contenuti e gli usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e definirne i gradi di qualità;

4) contenitore multi-utenza: contenitore per la frazione umida e per la raccolta del vetro assegnato a gruppi individuati di utenze domestiche;

5) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

6) Eco-sportello (Ufficio Ecologia): ufficio ove l'utenza riceve informazioni relative ai servizi inerenti la raccolta dei rifiuti e può ritirare materiali di consumo da impiegare per il conferimento degli stessi.

7) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

8) innocuizzazione: ogni intervento volto a eliminare o rimuovere le caratteristiche di pericolosità del rifiuto;

9) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

10) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

11) raccolta differenziata: la raccolta selezionata di rifiuti precedentemente raggruppati dall'utenza in frazioni merceologiche omogenee;

12) raccolta differenziata multi materiale: la raccolta selezionata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro-lattine) che possono essere conferiti in un unico contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle fasi successive di recupero;

13) recupero: le operazioni previste dall'art. 183 comma 1 lett. h) del D.Lgs.152/2006 ed in particolare le operazioni previste dalla parte IV allegato C dello stesso decreto;

14) smaltimento: le operazioni previste dall'art. 183 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare le operazioni previste dalla parte IV Allegato B dello stesso decreto;

15) soggetto gestore: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, al D.Lgs. 152/2006 e con riferimento della L.R. 12.12.2003 n. 26 (il Comune);

16) spazzamento: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;

17) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

18) utente: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;

19) utenze condominiali: edifici con numero di utenze domestiche e non domestiche maggiore o uguale a 10 o comunque nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo;

20) utenze domestiche: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

21) utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera;

22) utenze: le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali, le parti comuni del condominio, centri commerciali integrati o di multiproprietà, occupate o detenute in via esclusiva e i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso - salve le esclusioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari esistenti sul territorio comunale dove il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è istituito ed attivato; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.

#### **Art.10. Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani**

Nelle more di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006 ed in base all'art. 198 comma 2 lett.g) del medesimo decreto, ai sensi del presente Regolamento sono definiti rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli che rispettano i seguenti criteri:

##### **1) criteri qualitativi:**

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica [polietilene, polistirene e simili], metallo e simili);



- scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido (es. scarti di caffè, carti  
-contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo e simili);

dell'industria molitoria e della pastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi,  
etc.);

-sacchi e sacchetti di carta o plastica;

-fogli di carta, plastica, cellophane;

-cassette, pallets;

- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di  
plastica

metallizzati e simili;

- frammenti e manufatti di vimini e sughero;

- paglia e prodotti di paglia;

- scarti di legno, trucioli e segatura;

- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

- feltri e tessuti non tessuti;

- pelle e simil-pelle;

- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come  
camere d'aria e copertoni;

- resine termoplastiche e termo- indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali  
materiali;

- rifiuti ingombranti;

- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di  
vetro

e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;

- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- manufatti di ferro tipo rottami di ferro, paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

## **2) criteri quantitativi:**

Ad eccezione dei rifiuti di cui alle prime due categorie del precedente punto, sono assimilati agli urbani rifiuti conferiti al servizio di raccolta da ciascuna utenza non domestica, nella quantità complessiva (anche se di diversa qualità) corrispondente alla capacità del contenitore assegnato con riferimento alla

tipologia di utenza ed ai programmati turni di raccolta.

Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- b) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore, ad esempio:
  - consistenza non solida;
  - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
  - fortemente maleodoranti;
  - eccessiva polverulenza.

Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettano tali criteri, non dovrà più provvedere al loro smaltimento bensì, con regime tariffario della categoria di appartenenza, dovrà usufruire del servizio di raccolta e smaltimento espletato dall'Ente Gestore. In alcuni casi possono convivere le due situazioni: una parte di rifiuti (gli assimilati agli urbani) raccolta e smaltita dall'Ente Gestore ed una parte (i rifiuti speciali non assimilati) smaltita a carico del produttore sotto il controllo del Comune.

Alle superfici ove si formano i rifiuti speciali assimilati agli urbani, secondo i criteri suindicati, viene applicata la tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nei modi stabiliti dal Regolamento per l'applicazione della Tassa/Tariffa sui Rifiuti. Per contro è garantito, senza ulteriori oneri, lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e

svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell'Ente Gestore.

E' vietata la sottoscrizione di contratti con ditte esterne per la raccolta e smaltimento di rifiuti rispondenti ai criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione agli urbani.

#### **Art.11. Competenze del soggetto gestore**

Al soggetto gestore competono obbligatoriamente le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:

- 1) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in tutte le singole fasi;
- 2) la pulizia e lo spazzamento degli spazi pubblici o ad uso pubblico, intendendosi questi ultimi le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
- 3) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;
- 4) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- 5) la gestione operativa delle Piattaforma o stazioni ecologica o centri di raccolta eventualmente attivati;
- 6) l'informazione e l'istruzione alle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti nonché sulle modalità di ispezione e controllo del rispetto delle norme vigenti e del Regolamento.

Nell'ipotesi che il soggetto gestore sia un terzo, questo può formulare proposte, finalizzate a definire

quanto segue:

- a) individuazione o modifiche della perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenza di effettuazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani;
- b) l'individuazione delle aree di spazzamento;
- c) le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
- d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- e) l'individuazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani.

Il soggetto gestore, in accordo con il Comune, può svolgere inoltre le seguenti attività:

I. l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla "privacy";

II. l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare.

#### **Art.12. Competenze del Comune**

Al Comune competono le seguenti attività:

1) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;

2) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito ai sensi del presente Regolamento;

3) l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;

4) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;

5) l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico ai sensi degli artt. 38 e 39 del presente Regolamento. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;

6) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006;

7) l'approvazione delle proposte del soggetto gestore di cui all'art. 11.

### **Art.13. Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili**

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente Regolamento per detti rifiuti.

### **Art.14. Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali pericolosi**

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti al gestore del servizio, qualora attivato dal gestore stesso, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso.

## **TITOLO II**

### **NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

#### **Art.15. Definizione della zona di raccolta**

Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni, la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili coincide con il confine del territorio comunale.

Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili (es.: tratti di strada a fondo cieco, particolarmente impervi, tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi, località o nuclei abitativi con numero utenze inferiore a 6 e non stabilmente presenti) il cui raggiungimento richieda un tempo di percorrenza tale da giustificare l'economicità del servizio, il soggetto gestore, a seguito di motivata istruttoria, individuerà un apposito punto di conferimento in deroga a quanto previsto dal successivo art. 15, comunicandolo alle utenze interessate.

Nel caso di richiesta da parte degli utenti, di organizzare la raccolta lungo le strade private con più di 6 utenze, il soggetto gestore, verificata l'economicità e la possibilità di manovra dei mezzi, potrà accogliere la richiesta in deroga a quanto previsto dal successivo art. 15.

#### **Art.16. Modalità di conferimento dei rifiuti**

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata ovvero delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.

Si considerano all'esterno della proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private di consolidato uso pubblico.

Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione.

La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienicosanitarie e le norme di sicurezza.

Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.

Nelle zone servite col servizio di raccolta "**porta a porta**" gli utenti ricevono, all'avvio del servizio, appositi contenitori per usi individuali e/o condominiali unitamente ad opuscolo informativo sulle modalità di raccolta.

Le attrezzature assegnate in comodato secondo le modalità di seguito meglio specificate (es. contenitori, mastelli, secchielli, etc.), rimangono in custodia all'utente. Sarà compito dell'utenza mantenere i medesimi in buono stato di conservazione.

L'utente deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste dal presente Regolamento.

I sacchetti o contenitori individuali vanno posizionati ben chiusi all'esterno delle proprietà immobiliari come sopra indicato. I contenitori devono essere ritirati all'interno delle singole proprietà subito dopo la vuotatura.

Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.

L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.

Il Comune, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

Per le utenze condominiali la raccolta verrà effettuata con dotazione di uno o più bidoni da 120/240 litri ad uso esclusivo delle utenze del condominio, da posizionare all'interno della proprietà condominiale e da esporre per lo svuotamento a cura ed onere di ciascun condominio.

I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere immediatamente ritirati a cura del condominio.

Nel caso in cui sia concordato con il soggetto gestore il posizionamento all'interno dell'area condominiale anche per lo svuotamento, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei cassonetti o dei contenitori.

Ove sia dimostrata l'impossibilità di posizionamento dei cassonetti o dei bidoni presso un'utenza condominiale per la quale sia prevista la modalità condominiale, il soggetto gestore può autorizzare specifiche deroghe. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la presenza delle condizioni per l'attivazione della modalità condominiale.

Ove, pur non rientrando nel limite di utenze per il quale è prevista la modalità condominiale, si dimostri la necessità per un condominio di adottare tale modalità, il soggetto gestore potrà autorizzare ed attivare la modalità medesima. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la cessazione delle condizioni che giustificano l'adozione della modalità condominiale.

I contenitori multi-utenza posizionati per lo svuotamento secondo le modalità approvate dal soggetto gestore, possono essere movimentati solo dal soggetto gestore stesso o dagli utenti assegnatari.

E' vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra o attorno ai contenitori.

I giorni di ritiro delle diverse tipologie di rifiuto ivi comprese le grandi utenze, sono fissati annualmente con apposito calendario che verrà distribuito agli utenti a cura del soggetto gestore.

I rifiuti "ingombranti", ovvero i rifiuti che per tipologia o dimensioni non possono essere conferiti all'interno dei contenitori assegnati, verranno conferiti presso il Centro di raccolta a cura dell'utente.

#### **Art.17. Conferimento del rifiuto organico**

Nelle zone servite con il servizio di raccolta porta a porta, il conferimento della frazione umida (ORGANICO) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti utilizzando esclusivamente i contenitori assegnati (mastelli marroni) con il materiale raccolto in sacchetti biodegradabili (carta o sacchetti in mater-bi/fibra di mais).

Il conferimento avviene con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di pattumiere individuali o contenitori carrellati a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. I contenitori sono non superiori a 40 litri per utenze individuali e 120 litri per utenze condominiali.

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, fruttaverdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.) devono conferire i rifiuti in contenitori da 120/240 litri che saranno forniti dal soggetto gestore.

I contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti secondo gli orari previsti dal calendario ed esposti soltanto il tempo necessario per la raccolta. Al termine delle operazioni di svuotamento i cassonetti dovranno essere immediatamente ritirati a cura dell'utenza stessa (condominio o altro).

Analoga procedura di esposizione e ritiro dovrà essere seguita da parte di utenze che utilizzano le pattumiere individuali.

E' possibile il conferimento della frazione VEGETALE all'interno del normale circuito di ritiro dell'ORGANICO solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso, piccoli sfalci e potature).

Negli opuscoli informativi distribuiti alla cittadinanza sono illustrate nel dettaglio le tipologie di materiali da conferire.

#### **Art.18. Conferimento del rifiuto secco non riciclabile**

Nelle zone servite con il servizio di raccolta porta a porta, il conferimento del rifiuto secco non riciclabile deve essere effettuato a cura degli utenti utilizzando esclusivamente i contenitori assegnati (mastelli blu) con il materiale raccolto in sacchetti di plastica a perdere.

Il conferimento avviene con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di pattumiere individuali o contenitori carrellati a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. I contenitori sono non superiori a 40 litri per utenze individuali e 120 litri per utenze condominiali.

Gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente eventuali oggetti taglienti o acuminati prima della loro introduzione nei sacchetti onde evitare possibili infortuni al personale addetto alla raccolta.

E' vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.).

Negli opuscoli informativi distribuiti alla cittadinanza sono illustrate nel dettaglio le tipologie di materiali da conferire.

#### **Art.19. Conferimento materiale cartaceo**

I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo sono costituiti da giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici e da tutti gli imballaggi in cartone.



Nelle zone servite con il servizio di raccolta porta a porta, il conferimento del materiale cartaceo deve essere effettuato a cura degli utenti utilizzando esclusivamente i contenitori assegnati (mastelli blu) con il materiale raccolto in sacchetti di carta, scatole di cartone o in sacchetti di plastica a perdere.

Il conferimento avviene con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di pattumiere individuali o contenitori carrellati a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. I contenitori sono non superiori a 40 litri per utenze individuali e 120 litri per utenze condominiali.

I contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti secondo gli orari previsti dal calendario ed esposti soltanto il tempo necessario per la raccolta. Al termine delle operazioni di svuotamento i cassonetti dovranno essere immediatamente ritirati a cura dell'utenza stessa (condominio o altro).

Analoga procedura di esposizione e ritiro dovrà essere seguita da parte di utenze che utilizzano le pattumiere individuali.

I cartoni dovranno essere ordinatamente piegati e legati per ridurre il volume e per facilitare la raccolta.

Negli opuscoli informativi distribuiti alla cittadinanza sono illustrate nel dettaglio le tipologie di materiali da conferire.

#### **Art.20. Conferimento del vetro e lattine**

I rifiuti riciclabili in materiale vetro o lattine sono costituiti da bottiglie di vetro, lattine di alluminio o ferro, anche in forma sfusa, purché adeguatamente svuotati e lavati.

Nelle zone servite con il servizio di raccolta porta a porta, il conferimento del materiale in vetro e alluminio deve essere effettuato a cura degli utenti utilizzando esclusivamente i contenitori assegnati (mastelli blu) con il materiale raccolto in sacchetti di plastica a perdere.

Il conferimento avviene con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di pattumiere individuali o contenitori carrellati a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. I contenitori sono non superiori a 40 litri per utenze individuali e 120 litri per utenze condominiali.

I contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti secondo gli orari previsti dal calendario ed esposti soltanto il tempo necessario per la raccolta. Al termine delle operazioni di svuotamento i cassonetti dovranno essere immediatamente ritirati a cura dell'utenza stessa (condominio o altro).

Analoga procedura di esposizione e ritiro dovrà essere seguita da parte di utenze che utilizzano le pattumiere individuali.

Le lattine dovranno essere possibilmente ridotte di volume per facilitare la raccolta.

E' vietata l'introduzione di materiali diversi quali ceramiche, lampadine, neon, lastre di vetro grandi, specchi grandi, ecc. per i quali bisogna ricorrere al Centro di Raccolta.

Negli opuscoli informativi distribuiti alla cittadinanza sono illustrate nel dettaglio le tipologie di materiali da conferire.

#### **Art.21. Conferimento imballaggi in plastica**

Nelle zone servite con il servizio di raccolta porta a porta, il conferimento degli imballaggi in plastica deve essere effettuato a cura degli utenti utilizzando i sacchi di plastica assegnati e riducendo il volume dei rifiuti quanto più possibile.

Il conferimento avviene con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo dei sacchi in dotazione o contenitori carrellati a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. I sacchi hanno capacità pari a circa 60 litri e i bidoni condominiali 120 litri.

I contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti secondo gli orari previsti dal calendario ed esposti soltanto il tempo necessario per la raccolta. Al termine delle operazioni di svuotamento i cassonetti dovranno essere immediatamente ritirati a cura dell'utenza stessa (condominio o altro).

Analoga procedura di esposizione e ritiro dovrà essere seguita da parte di utenze che utilizzano i sacchi individuali.

Gli imballaggi in plastica (bottiglie, flaconi, vaschette, etc.) dovranno essere quanto più possibile schiacciati per ridurre il volume e per facilitare la raccolta.

Negli opuscoli informativi distribuiti alla cittadinanza sono illustrate nel dettaglio le tipologie di materiali da conferire.

#### **Art.22. Conferimento ingombranti (solo utenze domestiche)**

Per "ingombranti" si intende tutti i rifiuti che per dimensioni e caratteristiche non possono essere conferiti attraverso i sistemi di raccolta porta a porta soliti. A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria gli elettrodomestici, la mobilia, i materassi, i pneumatici, reti ed altri oggetti metallici. Il conferimento di detti materiali ingombranti dovrà avvenire presso il Centro di Raccolta a cura dell'utente.

### **Art.23. Conferimento indumenti usati**

Il rifiuto riciclabile costituito da indumenti usati è così individuato:

- 1) capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
- 2) calzature ancora utilizzabili e pulite;
- 3) cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

Tali rifiuti devono essere introdotti, in sacchi chiusi, negli appositi contenitori stradali metallici di colore giallo presso l'area antistante l'autorimessa comunale o nel Centro di Raccolta.

Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art.15.

I rifiuti di cui ai punti 1-2-3- non più utilizzati vanno conferiti con il rifiuto secco non riciclabile come definito dall'art. 6 punto 3.

### **Art.24. Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie**

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori riportanti la scritta "Raccolta pile esauste" negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (negozi, supermercati, ecc.) o al Centro di raccolta.

### **Art.25. Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi (farmaci e medicinali)**

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali devono essere conferiti, privi dell'imballaggio esterno, negli appositi contenitori riportanti la scritta "Raccolta medicinali scaduti" presenti sul territorio comunale, ovvero negli appositi contenitori posti presso le Farmacie o nel Centro di Raccolta.

### **Art.26. Trasporto dei rifiuti**

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dalla Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

#### **Art.27. Sospensione dei servizi di raccolta**

I servizi di raccolta dei rifiuti non vengono effettuati nei giorni festivi, anche infra-settimanali, a meno che non sia espressamente previsto dall'apposito calendario delle raccolte distribuito annualmente alle utenze dal gestore del servizio.

Potranno essere effettuati parzialmente in caso di intransitabilità delle strade.

Il servizio, pertanto, proseguirà dal primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta e/o secondo accordi con il gestore del servizio.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il gestore si farà carico della dovuta informazione agli utenti, nelle forme adeguate, mediante distribuzione di volantino e affissione dello stesso all'ingresso dei condomini almeno quarantotto ore prima dell'inizio dello sciopero, circa modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione.

#### **Art.28. Trattamento dei rifiuti**

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la scarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

## **TITOLO III**

### **NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI**

#### **Art.29. Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali**

I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

#### **Art.30. Rifiuti speciali da cantieri edili e simili**

Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.

I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.

#### **Art.31. Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli**

I rifiuti costituiti da beni durevoli (frigoriferi, frigocongelatori, televisori etc.) del presente Regolamento, prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali.

Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche composti o contenenti materiali elettronici.

Lo smaltimento dei rifiuti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo è a carico dei produttori.

#### **Art.32. Oneri dei produttori e dei detentori**

Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccogliitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

## TITOLO IV

### NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

#### **Art.33. Definizione**

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

#### **Art.34. Spazzamento**

Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto in funzione delle caratteristiche, del traffico e della destinazione delle aree interessate.

Viene effettuato manualmente e/o in maniera meccanizzata con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il sollevamento di polveri.

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e torrenti, nonché delle scarpate ferroviarie, stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

#### **Art.35. Cestini stradali**

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche il Comune, o il soggetto gestore su incarico dello stesso, può provvedere all'installazione di cestini gettacarte per rifiuti di piccole dimensioni.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite secondo la periodicità necessaria.

E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, pericolosi e simili.

#### **Art.36. Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private**

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito, ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

### **Art.37. Pulizia dei terreni non edificati**

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo.

Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

### **Art.38. Pulizia dei mercati**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa. Essi dovranno quindi raccogliere quanto proveniente dalla loro attività e predisporlo separatamente per le diverse frazioni così da agevolare la raccolta secondo le modalità impartite dal soggetto gestore.

### **Art.39. Aree occupate da esercizi pubblici**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.

I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

I gestori di esercizi pubblici, ivi compresi quelli che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro quali i caffè, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività spazzando e raccogliendo i rifiuti anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore. La gestione di tali rifiuti è a carico dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento.

#### **Art.40. Carico e scarico di merci e materiali**

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell' area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di Regolamento.

#### **Art.41. Manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori. I contenitori possono essere preventivamente richiesti al soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

Il servizio viene espletato con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.

Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare, possibilmente, stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo...). Lo stesso vale anche per la somministrazione delle bevande, quindi per le bottiglie dovranno essere utilizzati sempre "i vuoti a rendere", ovviamente laddove esistenti.

Qualora non fosse possibile differenziare i rifiuti gli stessi dovranno essere conferiti nella frazione indifferenziato.

Tutti i prodotti disponibili nell'ambito della festa dovranno essere forniti con il minor utilizzo possibile degli imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria l'acquisto di confezioni più grandi e più capienti. Anche per i cibi si dovranno preferire i grandi contenitori piuttosto che le porzioni monodose in confezioni singole in poliaccoppiato destinate ovviamente alla discarica.



Qualora gli imballaggi si rendessero indispensabili, questi dovranno preferibilmente essere costituiti da un solo materiale per rendere più semplice lo smaltimento ed il recupero.

Tutte le azioni sopraelencate, relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate sia nel corso della festa così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione stessa.

Tutto il materiale informativo e promozionale dovrà essere realizzato in carta ecologica, comprese eventuali tovaglie e tovagliette.

#### **Art.42. Volantinaggio**

E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.

E' vietato gettare a terra volantini o altro materiale pubblicitario e propagandistico.

#### **Art.43. Asporto di scarichi abusivi**

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perchè questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

#### **Art.44. Attività di volontariato**

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il soggetto gestore si può avvalere della collaborazione di volontari, sia come singoli cittadini sia come associazioni, per il monitoraggio, l'educazione e l'informazione sul metodo di gestione del ciclo dei rifiuti ed ambientale in generale, nonché per lo svolgimento di attività di supporto all'utenza ai fini di una corretta fruizione del servizio.

Il reclutamento e l'affidamento del servizio saranno gestiti dal soggetto gestore che controllerà anche l'attività affidata al volontariato, che avverrà con modalità approvate dalla Amministrazione Comunale secondo criteri che tengano in considerazione la qualità del servizio, l'economicità e i benefici sociali dell'affidamento.

#### **Art.45. Gestione della viabilità invernale.**

In caso di precipitazione nevose, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare. E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori e/o frontisti o di stabili od aree, in presenza di neve e/o ghiaccio di rendere agibile in condizioni di sicurezza ottimali, i tratti di marciapiedi ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi.

Sarà garantito lo sgombero dei marciapiedi comunali, degli accessi alle scuole pubbliche dei centri per anziani e disabili.

E' vietato ammassare neve sul verde pubblico, sulla pubblica via o in prossimità di passaggi pedonali.

#### **Art.46. Disposizioni diverse**

Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi. I sacchetti contenenti le deiezioni possono essere introdotte nei cestini porta-rifiuti.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

### **TITOLO V**

#### **DIVIETI - SANZIONI - CONTROLLI**

##### **Art.47. Divieti e sanzioni**

Ove il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, nelle forme previste dalla Legge n. 689/81:

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE MINIMA</b>	<b>SANZIONE MASSIMA</b>
Uso improprio dei contenitori forniti per la raccolta dei rifiuti	€ 25.00	€ 500.00
Cernita, combustione, rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti.	€ 25.00	€ 500.00
Conferimento di imballaggi voluminosi senza averli appiattiti o sminuzzati.	€ 25.00	€ 500.00

Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta.	€ 50.00	€ 500.00
Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.	€ 25.00	€ 500.00
Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso.	€ 25.00	€ 500.00
Conferimento di rifiuti speciali con rifiuti urbani.	€ 100.00	€ 500.00
Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati.	€ 25.00	€ 500.00
Collocazione di volantini sui mezzi e il loro abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Volantinaggio svolto in modo non consentito.	€ 25.00	€ 500.00
Mancata pulizia dell'area dopo operazioni di carico e scarico, potatura o defissione di manifesti.	€ 25.00	€ 500.00
Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali.	€ 25.00	€ 500.00
Imbrattamento del suolo pubblico e delle aree verdi con rifiuti anche di piccole dimensioni o liquidi.	€ 25.00	€ 500.00
Mancata pulizia dell'area di posteggio entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali.	€ 50.00	€ 500.00
Mancata pulizia dell'area in concessione di pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e giostre durante ed al termine dell'utilizzo.	€ 100.00	€ 500.00
Mancata pulizia dell'area al termine delle manifestazioni pubbliche.	€ 100.00	€ 500.00

#### **Art. 48 Organi di vigilanza e controllo**

Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza delle Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente.

Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato al comma precedente possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 49 Assunzione del servizio**

Il Comune di Pizzoli assume, con diritto di privativa, di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il Comune può affidare in tutto o in parte il servizio a terzi.

#### **Art. 50 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali di Igiene-Sanità e di Polizia Locale e dalle Leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

#### **Art. 51 Norme finali ed efficacia del presente regolamento**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006 e le relative norme di attuazione, la normativa di settore nazionale e regionale.

S'intendono abrogate le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Il presente regolamento s'intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.

Il presente regolamento entra in vigore dopo il deposito di dieci giorni dalla pubblicazione della delibera.